




Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Ufficio Legislativo

MBAC-UDCM
LEGISLATIVO
0019606-02/11/2011
Cl. 02.01.00/64.49



Direzione Generale per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Toscana
Lungarno A.M. Luisa de' Medici, 4
FIRENZE
(risposta a nota prot. 12649 del
10.8.2011)

e, p. c. Direzione Generale per il Paesaggio, le
Belle Arti e l'Arte Contemporanee
Servizio IV
Tutela e Qualità del Paesaggio
Via di San Michele, 22
ROMA

Soprintendenza per i Beni
Architettonici, Paesaggistici, Storici,
Artistici ed Etnoantropologici per le
Province di Firenze, Pistoia e Prato
Piazza Pitti, 1
FIRENZE

OGGETTO: Quesito circa l'applicabilità della depenalizzazione prevista dall'art. 181 c. *ter* ai beni paesaggistici individuati con apposito provvedimento

Con nota prot. 12530 del 13.6.2011 la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Firenze, Pistoia e Prato ha chiesto il parere di codesta Direzione Generale in merito all'applicazione dell'art. 181, comma 1 *ter*, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (di seguito, Codice) anche alle ipotesi previste dal comma 1 *bis* del medesimo articolo.

Codesta Direzione Generale, con nota prot. 12649 del 10.8.2011, rilevato che il beneficio della sanatoria è previsto solo in presenza di situazioni che non hanno inciso in maniera rilevante sul paesaggio, ritiene preclusa l'estensione di detto beneficio alle ipotesi più gravi previste dal comma 1 *bis* dell'art. 181 e chiede di conoscere l'avviso di quest'Ufficio in merito.

Ciò posto, per la migliore comprensione della questione occorre preliminarmente passare in rassegna il quadro normativo di riferimento.

La legge 15.12.2004, n. 308, recante "*Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione*", entrata in vigore il 10.1.2005, nell'introdurre il condono paesaggistico "*per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa*", ha apportato significative modifiche all'art. 181 del Codice mediante l'introduzione di nuovi commi.

Innanzitutto, con il comma 1 *bis* è stato previsto l'inasprimento delle sanzioni penali e la qualificazione del reato in termini di delitto, e non di contravvenzione, per una tipologia eterogenea di casi accumulati dal medesimo più severo regime sanzionatorio consistenti in lavori ricadenti su immobili od aree che siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento (lett. *a*) ed in lavori eseguiti in aree tutelate *ope legis* che hanno comportato significativi aumenti di volumetria o nella realizzazione di una nuova costruzione (art. lett. *b*).

Più specificatamente, in entrambi i casi è previsto un più severo regime sanzionatorio, ma mentre la lettera *a*) si riferisce ad una tipologia eterogenea di casi, accumulando i lavori di qualsiasi entità ricadenti su immobili od aree che siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento, la lettera *b*) disciplina i lavori eseguiti in aree tutelate *ope legis* che hanno comportato significativi interventi modificativi.

Con il comma 1 *ter* è stata, invece, introdotta una sorta di sanatoria "a regime" nel senso che l'autorità preposta alla tutela del vincolo può accertare la compatibilità paesaggistica agli effetti penali per tre tipologie di abusi minori, peraltro del tutto

corrispondenti a quelli previsti, ai soli effetti amministrativi, dall'art. 167, comma 4, del Codice.

La prima ipotesi riguarda i lavori abusivi, perché realizzati in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato la creazione di nuove superfici utili o di nuovi volumi, ovvero l'aumento di quelli già legittimamente realizzati

La seconda categoria concerne, invece, tutti quegli interventi edificatori che abbiano comportato l'impiego di materiali diversi rispetto a quelli autorizzati dalla rilasciata autorizzazione paesaggistica.

La terza fattispecie prevede, infine, le due tipologie meno invasive di intervento sul patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 3 del T.U. in materia edilizia, ossia i lavori edili riconducibili alle due figure della manutenzione ordinaria e straordinaria (ipotesi che, in sostanza, finiscono per risultare pressoché ripetitive di quegli stessi lavori astrattamente rientranti nelle categorie sub *a*) oppure sub *b*), che sono formulate in maniera più generica ed onnicomprensiva).

Alla luce del quadro normativo testé indicato è sorto il dubbio interpretativo se la sanatoria di cui al comma 1 *ter* possa trovare applicazione anche nei casi di cui al comma 1 *bis* in quanto detta previsione richiama espressamente solo il comma 1 e non anche il comma 1 *bis*.

In particolare, il problema non si pone per gli abusi previsti dalla lettera *b*) del comma 1 *bis*, in quanto la gravità degli stessi (aumenti di volumetria e nuove costruzioni) esclude *a priori* l'applicabilità del comma 1 *ter*, quanto piuttosto per i lavori previsti dalla lettera *a*).

Appare, infatti, del tutto sproporzionato ed irragionevole ritenere che l'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica subisca un trattamento differenziato nel senso che in presenza della medesima condotta nei casi di cui al comma 1 *bis* lett. *a*) rimangono ferme le sanzioni penali che invece si estinguono nei casi di cui al comma 1. Ove, infatti, vengano realizzati interventi edilizi minori (tali essendo gli interventi manutentivi e quelli che non determinano incrementi di superfici utili o di volumi) che, per loro natura e per limiti dimensionali propri, non appaiono suscettibili di

arrecare in concreto alcun *vulnus* ai valori tutelati, appare incostituzionale per disparità di trattamento trattare diversamente condotte identiche.

Si osserva, peraltro, che le fattispecie incriminatrici contenute nel comma 1 e nel comma 1 *bis* sono omologhe, essendo formulate come reati di pericolo con identica condotta e, dunque, in caso di positivo accertamento di compatibilità paesaggistica dell'opera realizzata, sembra incostituzionale mantenere la sanzione penale a fronte di una condotta astrattamente priva di ogni offensività.

Si evidenzia, inoltre, che l'art. 167, comma 4, del Codice (la cui formulazione coincide con quella di cui al comma 1 *ter*) si applica indistintamente a tutti i *beni paesaggistici*, e, dunque, anche sotto detto profilo, appare ingiustificata un'applicazione generalizzata della sanatoria ai fini amministrativi e, viceversa, limitata alle ipotesi di cui al comma 1 ai fini penali.

La questione è stata recentemente affrontata dalla Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 7216/11 e risolta nel senso che l'esclusione della punibilità prevista dal comma 1 *ter*, stabilita con riferimento alla contravvenzione di cui al comma 1, non può essere estensivamente applicata al delitto di cui al comma 1 *bis*, in quanto trattasi di situazioni non omogenee, in relazione alle quali non risulta irragionevole una disciplina normativa diversa.

Ciò posto, considerato che l'opzione ermeneutica prospettata dalla Suprema Corte lascia ferme le perplessità sopra evidenziate, quest'Ufficio Legislativo sta valutando l'opportunità di proporre una modifica dell'art. 181 del codice nel senso di estendere espressamente le disposizioni di cui al comma 1 anche alla lettera *a*) del comma 1 *bis*.

Per quanto concerne l'obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria, si condivide l'avviso che detto obbligo spetti sia alla Soprintendenza che al Comune.

II CAPO UFFICIO LEGISLATIVO

(Cons. Paolo Carpentieri)
